

Testo in vigore dal: 3-8-2017

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 4
Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore

le organizzazioni di volontariato,

le associazioni di promozione sociale,

gli enti filantropici,

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,

le reti associative,

le società di mutuo soccorso,

le associazioni, riconosciute o non riconosciute,

le fondazioni

e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti

per il perseguimento, senza scopo di lucro,

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale

in forma di azione volontaria

o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,

o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,

ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

(modifica)

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

con

delle finalità di cui all'art. 2

2. Non sono enti del Terzo settore

le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

le formazioni e le associazioni politiche,

i sindacati,

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,

le associazioni di datori di lavoro,

nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti,

ad esclusione dei soggetti operanti

nel settore della protezione civile

alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma

i corpi volontari dei vigili del fuoco

delle Province autonome di Trento e di Bolzano

e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti

le norme del presente decreto si applicano

limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5,

a condizione che per tali attività adottino un regolamento,

in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto
ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisce le norme del presente Codice
e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Per lo svolgimento di tali attivita'
deve essere costituito un patrimonio destinato
e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)).

- 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti
di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle
autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma
primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo
di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il
personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

-2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla
revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art.
117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica.».